

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 1/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1963.

che modifica l'articolo 42 del regolamento n. 3 e gli articoli 5 e da 69 a 72 del regolamento n. 4

(Assegni familiari per i figli di titolari di pensioni o di rendita e per gli orfani)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 51,

Visto il regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 42, come è stato modificato dal regolamento n. 16 ⁽²⁾,

Visto il regolamento n. 4 che determina le modalità di applicazione e completa le disposizioni del regolamento n. 3 ⁽³⁾, e in particolare gli articoli 5 e da 69 a 72,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il sistema di calcolo degli assegni familiari per gli orfani e figli di titolari di pensioni o di rendite previsto all'articolo 42 del regolamento n. 3 e agli articoli 69 e 70 del regolamento n. 4 si è rivelato di applicazione troppo complessa, ed è d'uopo sostituire detto sistema con uno più semplice;

Considerando che è opportuno applicare le nuove disposizioni anche nei casi in cui sono già state liquidate prestazioni in virtù delle vecchie disposizioni, pur salvaguardando i diritti acquisiti;

Considerando che è opportuno applicare le nuove disposizioni con effetto retroattivo nei casi in cui delle prestazioni non abbiano potuto essere liquidate sulla base delle vecchie disposizioni, allorché il diritto alle prestazioni era in atto;

Considerando che l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha dichiarato

che il regolamento seguente può surrogare gli accordi di cui all'articolo 69, paragrafo 4 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 42 del regolamento n. 3, modificate dal regolamento n. 16, sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 42

1. I beneficiari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato membro e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro hanno diritto agli assegni familiari in conformità delle disposizioni della legislazione del paese debitore della pensione o della rendita come se risiedessero in questo paese.

2. I beneficiari di pensioni o di rendite dovute in virtù della legislazione di più Stati membri hanno diritto agli assegni familiari in conformità delle disposizioni della legislazione

a) del paese di loro residenza, se risiedono nel territorio di uno Stato membro in cui si trova una delle istituzioni debentrici delle loro pensioni o delle loro rendite,

b) dello Stato membro in cui hanno compiuto il loro più lungo periodo di assicurazione-vecchiaia, se risiedono nel territorio di uno Stato membro in cui

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 561/58.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 86 del 31 dicembre 1961, pag. 1649/61 e n. 6 del 22 gennaio 1962, pag. 131/62.

⁽³⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 597/58.

non si trovi nessuna delle istituzioni debentrici delle loro pensioni o delle loro rendite, come se risiedessero nel territorio del primo Stato.

Se la legislazione applicabile in virtù del presente paragrafo non prevede assegni familiari per i beneficiari di pensioni o di rendite, i supplementi o maggiorazioni di pensione o di rendita per i figli, previsti da questa legislazione, sono assimilati agli assegni familiari e pagati integralmente, in deroga alle disposizioni dell'articolo 28 paragrafo 1 lettera b) seconda frase del presente regolamento.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono applicabili qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale risiedono i figli.

4. Nei casi in cui delle prestazioni siano concesse in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, le istituzioni degli Stati membri diversi da quello la cui legislazione è applicabile in virtù di detto paragrafo non corrispondono supplementi o maggiorazioni di pensioni o di rendita per i figli, in deroga alle disposizioni dell'articolo 28 paragrafo 1 lettera b) del presente regolamento.

5. In caso di decesso di un lavoratore salariato o assimilato che dia diritto ad una rendita d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono accordati degli assegni familiari a favore dei figli che risiedono o sono allevati nel territorio di un altro Stato membro, in conformità della legislazione del paese debitore della rendita, come se i figli risiedessero o fossero allevati nel territorio di questo Stato.

6. In caso di decesso di un lavoratore salariato o assimilato che non dia diritto ad una rendita d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro, la concessione degli assegni familiari per i suoi figli è regolata dalle seguenti norme :

a) se il lavoratore deceduto è stato assoggettato alla legislazione di un solo Stato membro e se l'orfano risiede o è allevato nel territorio di un altro Stato membro, gli assegni familiari sono dovuti conformemente alla legislazione del primo Stato membro come se l'orfano risiedesse o fosse allevato in questo paese ;

b) se il lavoratore deceduto è stato assoggettato alla legislazione di più Stati membri e :

i) se l'orfano risiede o è allevato nel territorio di uno di questi Stati, gli assegni familiari sono dovuti in conformità della legislazione di questo Stato membro ;

ii) se l'orfano risiede o è allevato nel territorio di un altro Stato membro, gli assegni familiari sono dovuti in conformità della legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione-vecchiaia, come se l'orfano risiedesse o fosse allevato nel territorio di quest'ultimo Stato.

7. Il pagamento delle prestazioni dovute in virtù del presente articolo è sospeso se, in ragione dell'esercizio di un'attività professionale, assegni familiari sono dovuti in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio il titolare della pensione o della rendita risiede o nel territorio del quale l'orfano risiede o è allevato. »

Articolo 2

Le disposizioni degli articoli da 69 a 72 del regolamento n. 4 sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« Articolo 69

1. Per beneficiare degli assegni familiari o dei supplementi o maggiorazioni di pensione o di rendita in conformità delle disposizioni dell'articolo 42 del regolamento, l'interessato inoltra domanda all'istituzione competente per la corresponsione di dette prestazioni.

2. Tuttavia, se l'interessato risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente, egli può inoltrare domanda tramite l'istituzione corrispondente del luogo di residenza.

3. Ove e quando risulti necessario, la Commissione amministrativa determina le modalità complementari per l'inoltro e l'istruzione delle domande di prestazioni.

Articolo 70

1. L'interessato è tenuto ad informare l'istituzione, che gli corrisponde le prestazioni in applicazione dell'articolo 42 del regolamento, dell'esercizio di un'attività professionale, nonché di ogni mutamento nella situazione dei figli suscettibile di modificare il diritto agli assegni familiari o ai supplementi o maggiorazioni di pensione o di rendita ed ogni modifica del numero dei figli per i quali prestazioni di questo genere sono dovute.

Articolo 71

1. Il pagamento degli assegni familiari dovuti in virtù dell'articolo 42 del regolamento è effettuato secondo le disposizioni degli articoli da 41 a 46 del presente regolamento d'applicazione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, l'istituzione competente per il pagamento degli assegni familiari dovuti in virtù dell'articolo 42 del regolamento.

Articolo 72

L'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione designata ovvero l'organismo determinato dall'autorità competente del paese di residenza dei figli o del beneficiario della pensione o della rendita presta i suoi buoni uffici all'istituzione competente che si propone di promuovere ricorso contro la persona che abbia indebitamente ottenuto degli assegni familiari. »

Articolo 3

La lettera e) del paragrafo 1 dell'articolo 5 del regolamento n. 4 è sostituita da quanto segue :

« e) Le istituzioni designate o gli organismi determinati dalle autorità competenti, specificamente in virtù delle disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 12 paragrafi 4 e 5, dell'articolo 21 paragrafo 1, dell'articolo 24 paragrafo 1, dell'articolo 31 paragrafo 1 lettera d), dell'articolo 53, dell'articolo 63 paragrafo 2, dell'articolo 65, dell'articolo 67 paragrafo 2, dell'articolo 68 paragrafo 2, dell'articolo 71 paragrafo 2, dell'articolo 72, dell'articolo 74 paragrafo 3 e dell'articolo 79 paragrafo 1 del presente regolamento di applicazione (allegato 5). »

Articolo 4

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per un periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore del regolamento n. 3.

2. I periodi di occupazione o di attività professionale ovvero i periodi assimilati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato membro prima della data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni maturato conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1963.

3. Con riserva delle disposizioni dei paragrafi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo, delle prestazioni sono dovute in virtù del presente regolamento, anche se si riferiscono ad un avvenimento anteriore alla data della sua entrata in vigore.

4. Gli assegni familiari dovuti in virtù dell'articolo 42, nonché i supplementi o maggiorazioni di pensione o di rendita per i figli, che hanno già formato oggetto di una liquidazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituiscono d'ufficio oggetto di una nuova liquidazione da parte di un'istituzione competente, in base alle disposizioni del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore di esso.

Quando l'importo delle prestazioni da concedere, in base alle disposizioni del presente regolamento, è inferiore a quello delle prestazioni già liquidate, la differenza fra i due importi è versata dall'istituzione i cui oneri sono stati ridotti. Il calcolo di questa differenza è stabilito al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le prestazioni che sono state oggetto di una regolare domanda inoltrata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma che non sono state liquidate, benché ne fosse maturato il diritto in virtù delle disposizioni sostituite da questo regolamento, sono liquidate d'ufficio conformemente alle nuove disposizioni, con effetto retroattivo, a decorrere dalla data in cui è iniziato il diritto.

6. I casi in cui nessun diritto era maturato in virtù delle disposizioni del regolamento n. 3, sostituite dal presente regolamento, saranno regolati sulla base delle nuove disposizioni, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se gli interessati ne fanno domanda entro due anni a decorrere da questa data. In questo caso, le disposizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, per quanto riguarda la decadenza e la prescrizione dei diritti, non sono opponibili agli interessati.

Articolo 5

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK